CAMERA DEI DEPUTATI N. 1533-A

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

presentata alla Presidenza il 31 ottobre 2001

(Relatore: GUIDO ROSSI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE (BUTTIGLIONE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(RUGGIERO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001

Presentato il 6 settembre 2001

Onorevoli Colleghi!

1. Ambito di intervento normativo.

Il disegno di legge comunitaria per il 2001 riproduce lo schema dei disegni di legge comunitaria, recanti, nel Capo I (articoli da 1 a 6) le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari e nel Capo II le disposizioni particolari di delega legislativa.

Il disegno di legge originario, presentato dal Governo il 6 settembre 2001, si compone di 22 articoli e dei tradizionali tre allegati A, B e C con i quali si prevede complessivamente l'attuazione di 17 direttive. Tra le disposizioni generali, gli articoli 1 e 2 individuano i principi di delega legislativa per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A (14 direttive) e B (2 direttive), mentre l'articolo 3 conferisce al Governo l'autorizzazione all'attuazione con regolamento delegificato dell'unica direttiva contenuta nell'allegato C.

Secondo quanto prescrive la legge La Pergola, all'articolo 2, il Governo è poi tenuto a fornire, nella relazione al disegno di legge comunitaria, alcune informazioni di particolare rilevanza: lo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario, lo stato delle procedure d'infrazione, le ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive scadute o in scadenza, la legislazione regionale attuativa delle direttive comunitarie nonché l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa. Tale obbligo viene adempiuto nel disegno di legge. La relazione governativa evidenzia in particolare e per la prima volta (dopo la novella apportata dalla legge comunitaria 1999) la legislazione regionale attuativa delle direttive comunitarie. Si riferisce inoltre dell'esistenza di un totale di 161 procedure giurisdizionali in corso (di cui 121 procedure di infrazione, 33 ricorsi pendenti alla Corte di Giustizia e 7 sentenze il cui giudicato non è stato eseguito).

2. Il contenuto delle direttive.

Per quanto riguarda le disposizioni particolari di adempimento, contenute negli articoli da 7 a 22 e con le quali si modificano disposizioni vigenti per dare attuazione diretta a norme comunitarie, ovvero si dettano criteri specifici di delega per l'attuazione di alcune direttive, si può sinteticamente osservare che le materie principalmente interessate riguardano l'agricoltura, le attività produttive e la tutela dei consumatori, la sanità e gli affari sociali, l'ambiente e la gestione dei rifiuti, le relazioni commerciali e finanziarie e l'organizzazione del lavoro.

In particolare, nel settore agricolo si attuano una serie di direttive tecniche che modificano o integrano l'elenco e le quantità delle sostanze ammesse negli antiparassitari e nei prodotti fitosanitari. Sono inoltre previste direttive che intervengono sugli alimenti per animali e sulle sostanze ammesse nei mangimi.

Nel settore delle Attività produttive si tocca il profilo della tutela dei consumatori con le direttive sull'etichettatura delle acque di sorgente, delle acque naturali, dei prodotti alimentari e dei cosmetici, e con le sanzioni connesse a provvedimenti inibitori dell'autorità giudiziaria. Un'altra direttiva di particolare interesse è quella sul commercio elettronico.

Nel settore sanitario le principali direttive riguardano la disciplina della farmacovigilanza e la formazione nelle professioni mediche, nonché gli scambi intracomunitari di animali che costituisce una costante delle diverse leggi comunitarie annuali.

Per quanto riguarda gli Affari sociali, viene in evidenza l'attuazione dell'importante direttiva in materia di divieto di discriminazione in ragione della razza e dell'origine etnica, mentre in materia ambientale, gli interventi riguardano principalmente le sanzioni per il traffico illecito dei rifiuti.

Sotto il profilo delle relazioni commerciali e finanziarie, la legge comunitaria per il 2001 prevede l'attuazione di direttive significative quali la direttiva sugli istituti di moneta elettronica (le imprese non creditizie autorizzate ad emettere mezzi di pagamento in forma di « moneta elettronica »), quelle in materia di lotta ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali e quelle sul pari trattamento delle persone lese in incidenti automobilistici.

Nel campo lavoristico vengono in rilievo le direttive sui settori esclusi dalla disciplina dell'organizzazione dell'orario di lavoro e le diverse disposizioni sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

La relazione evidenzia infine che gli unici oneri a carico del bilancio dello Stato riguardano l'articolo 22 (recante attuazione della direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), per il quale viene redatta la relazione tecnica.

3. Il testo della Commissione.

Nel corso dell'esame degli emendamenti in Commissione sono state apportate al disegno di legge originario numerose modifiche. In particolare sono stati approvati 13 articoli aggiuntivi ed è stato introdotto il recepimento di 27 nuove direttive (di cui 15 nell'allegato A, 11 nell'Allegato B ed una nell'allegato C). Sono poi state trasferite dall'Allegato A all'Allegato B nove direttive, per le quali sarà pertanto necessario acquisire il parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo di recepimento.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi, va segnalata innanzitutto l'introduzione, nell'ambito delle disposizioni generali del Capo I, degli articoli 6-bis e 6-ter, recanti rispettivamente modifiche alla legge «La Pergola» ed alla «Legge Fabbri ». Le modifiche sono, in primo luogo, volte a consentire che la legge comunitaria possa recare disposizioni modificative o abrogative (oltre che di norme vigenti in contrasto con obblighi comunitari) anche di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie, qualora esse formino oggetto di procedure di infrazione. In questo modo si dà forma giuridica ad una prassi interpretativa seguita dalla Camera ai fini della definizione del contenuto proprio della legge comunitaria. In secondo luogo si prevede, dando seguito ad un parere della Commissione bilancio, che gli oneri eventualmente collegati all'attuazione di direttive dovranno essere coperti mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali della legge finanziaria.

Quanto al Capo II, il nuovo articolo 12-bis apporta delle correzioni di carattere formale al decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva. Il nuovo articolo 13-bis reca invece due novelle al decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, in materia di raccolta, trasporto e riciclaggio delle batterie al piombo esaurite facendo venire meno l'obbligo di conferimento al Consorzio delle batterie usate (COBAT), in quanto giudicato dalla Commissione europea incompatibile con le norme comunitarie e per il quale è stata avviata il 21 maggio 2001 una procedura di infrazione contro l'Italia.

Il nuovo articolo 21-bis detta criteri per l'attuazione della direttiva 2000/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, mentre l'articolo 21-ter detta specifici criteri di delega per l'attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao destinati all'alimentazione umana (la cosiddetta « direttiva cioccolato »), in ori-

gine inserita semplicemente nell'allegato A e per la quale è stato altresì previsto il trasferimento all'allegato B.

Per dare esecuzione a una sentenza della Corte di giustizia è stato introdotto il nuovo articolo 23, che apporta modifiche a due articoli del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931) concernenti il rilascio di licenza per la conduzione di istituti di vigilanza privata o di agenzie investigative (articolo 134) ed i requisiti per la nomina delle guardie giurate.

Con il nuovo articolo 24 si dettano criteri di delega per il recepimento della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (direttiva aggiunta all'allegato B). Il nuovo articolo 25 detta specifici criteri di delega per l'attuazione della direttiva 2000/ 31/CE sul commercio elettronico, in origine contenuta semplicemente nell'allegato A e ora trasferita nell'allegato B. Nell'allegato A viene poi introdotta la direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, e in particolare per quelli delle navi militari (nuovo articolo 26). In esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia, con il nuovo articolo 27 viene modificata la legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente alle specie di uccelli catturabili per la cessione a fini di richiamo.

L'articolo 28, introdotto anch'esso dalla Commissione, prevede marginali modifiche, di carattere esclusivamente formale, al testo unico in materia di beni culturali e ambientali (decreto legislativo n. 490 del 1999) circa i valori applicabili alle categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e suscettibili di restituzione.

L'articolo 29, infine, dà attuazione ad una decisione del Consiglio dell'Unione europea che ha ridefinito il sistema di finanziamento dell'Unione attraverso le risorse proprie.

Per quanto riguarda le altre modifiche al Capo II, va segnalato che è stato riformulato l'articolo 12, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in materia alimentare, per tenere conto del parere espresso al riguardo dalla II Commissione giustizia nel senso che l'introduzione di sanzioni penali o amministrative conseguenti alla violazione dei regolamenti sulla revisione ed il riordino della materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari dovrà avvenire con fonte primaria (decreti legislativi) anziché con regolamenti, come previsto in origine.

Altre modifiche sono state apportate in Commissione ad alcuni dei criteri di delega contenuti negli articoli 21 e 22. L'articolo 21 riguarda l'attuazione della direttiva 2000/35/CE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'articolo 22 dispone invece il recepimento della direttiva 2000/43/CE, volta a dar attuazione al principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, conferendo altresì delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi di coordinamento (anche attraverso modifica o integrazione) delle disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente collegate alla razza o all'origine etnica.

Nel capo I, infine, oltre ad alcune modifiche agli articoli 1 e 4, va segnalata la modifica all'articolo 3, relativo all'attuazione delle direttive tramite regolamento, nel quale è stato riformulato il comma 3 ed introdotto un nuovo comma 3-bis. Tali norme ampliano la portata della norma originaria introducendo una nuova delega legislativa, da esercitare entro due anni, che consente l'adozione di sanzioni, non solo amministrative ma anche penali, per la violazione di regolamenti di attuazione delle direttive comunitarie, qualora le direttive prescrivano l'adozione di discipline sanzionatorie.

4. Istruttoria legislativa svolta.

Per quanto riguarda le relazioni approvate dalle singole Commissioni di settore, ritengo utile segnalare, tra le altre, le relazioni delle Commissioni affari costituzionali e giustizia – che contenevano emendamenti tutti approvati dalla XIV Commissione –, nonché la relazione della Commissione bilancio, le cui condizioni la XIV Commissione ha ritenuto di dover recepire in considerazione della opportunità di individuare modalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di direttive comunitarie mediante decreti legislativi le quali rendano disponibili per l'attuazione delle direttive risorse determinate in via preventiva in modo tale da tener conto anche degli eventuali costi amministrativi che il processo di adattamento alla disciplina comunitaria può comportare.

Del pari significativi sono stati gli emendamenti inclusi nella relazione trasmessa dalla Commissione agricoltura, concernenti la specificazione di criteri di delega specifici per l'attuazione delle direttive 2000/13/CE e 2000/36/CE, concernenti rispettivamente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Numerose sono state, inoltre, le richieste delle Commissioni di merito riguardanti l'opportunità di trasferire direttive dall'allegato A all'allegato B, al fine di consentire un più completo coinvolgimento parlamentare nei procedimenti di attuazione.

Sul testo del disegno di legge è stato inoltre acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale ha formulato talune considerazioni riguardanti la necessità di salvaguardare le competenze regionali e delle province autonome anche alla luce della recenti modificazioni del titolo V della seconda parte della Costituzione, con particolare riferimento alle direttive in materia di agricoltura e di istruzione professionale. Si tratta di rilievi che la XIV Commissione non mancherà di tenere nel debito conto, soprattutto in vista dell'auspicabile riforma organica della legge La Pergola alla quale occorrerà dedicarsi nei prossimi mesi.

È da segnalare, infine, che sul provvedimento sono stati acquisiti due pareri del Comitato per la legislazione, dapprima, sul testo originale del provvedimento e, successivamente, sul testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Del primo parere del Comitato per la legislazione, la XIV Commissione ha recepito la prima condizione e le osservazioni riferite all'articolo 4 comma 1 e all'articolo 18. Di quel parere non si è ritenuto, invece, opportuno recepire la condizione riferita all'articolo 17, occorrendo al riguardo maggiori approfondimenti, mentre l'osservazione riferita all'articolo 2, comma 1, lettera b), non è stata recepita dal momento che la trasformazione in autonomo criterio di delega della previsione secondo cui sono sottratti dal campo di intervento dei decreti legislativi i settori disciplinati da fonti secondarie o comunque a queste affidati da leggi di delegificazione, sarebbe parsa in contraddizione con la natura stessa dei criteri di delega, volti ad orientare in senso positivo l'attività legislativa del Governo e non a precluderne del tutto l'esercizio in termini negativi. Quanto al secondo parere espresso dal Comitato per la legislazione – che la XIV Commissione ha ritenuto di dover acquisire in considerazione dell'ampiezza delle modifiche apportate al testo, numerose delle quali concernenti l'introduzione di nuove disposizioni di normazione diretta e di delega legislativa – la Commissione si impegna a tenerne conto nel corso della discussione in Assemblea al fine di recepire i rilievi in esso contenuti, con particolare riferimento alla condizione riferita all'articolo 1, comma 3. Il recepimento di tale ulteriore parere del Comitato già nel corso dell'esame in sede referente avrebbe, quindi, infatti – in base alla prassi applicabile – imposto alla XIV Commissione di richiedere il previo parere delle competenti Commissioni di merito sugli emendamenti volti a recepire i rilievi contenuti nel medesimo parere, con il rischio di dar vita a possibili conflitti tra le pronunce delle Commissioni e le valutazioni del Comitato.

Tale ultima annotazione offre lo spunto per considerazioni di carattere più generale sull'opportunità che si proceda ad una compiuta riflessione in merito ad una razionalizzazione della procedura di esame del disegno di legge comunitaria che, pur

salvaguardando le prerogative delle Commissioni di merito, ridefinisca più chiaramente gli ambiti di emendabilità del disegno di legge riconosciuti alla XIV Commissione e alle Commissioni di settore, ad oggi definiti sulla base di prassi applicative e di interpretazioni regolamentari via via stratificatesi nel corso degli anni.

In conclusione, nel raccomandare all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge comunitaria 2001, al fine di consentire al nostro Paese di tenersi al passo con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea, mi auguro che si valorizzino sempre più, attraverso gli opportuni aggiornamenti normativi e procedurali, le funzioni di uno strumento, quale la legge comunitaria annuale, potenzialmente in grado di offrire al Parlamento la regia dell'intero programma di attuazione degli obblighi comunitari. Tale compito necessita di un procedimento snello e rispondente alla velocità dei processi decisionali europei, nel quale l'attenzione per le questioni di dettaglio dovrebbe essere accantonata, dovendo essa, più opportunamente, esercitarsi al momento della partecipazione alla formazione delle norme comunitarie.

Guido ROSSI, Relatore.

PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1533;

constatato che il provvedimento in esame è, per sua natura, destinato a intervenire su materie tra loro disomogenee, essendo diretto a favorire l'adeguamento normativo dell'ordinamento interno alla disciplina comunitaria;

rilevato che molte disposizioni contenute nel capo I, concernente le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari, risultano formulate annualmente nei medesimi termini;

rilevato che su talune di esse sarebbe opportuna una ampia riflessione (compatibilità del modello di delegificazione con il dettato della legge 23 agosto 1988, n. 400; individuazione più stringente dei princìpi e criteri direttivi per le deleghe che prevedono anche l'introduzione di sanzioni penali);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4, comma 3, le disposizioni dovrebbero essere riformulate secondo quanto precisa, al punto 2, lettera g), la circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dell'aprile 2001, secondo la quale « le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell'atto "al Parlamento" »;

all'articolo 17, siano chiariti i princìpi e i criteri per l'esercizio della delega conferita in relazione alla finalità della delega stessa: dal tenore della disposizione, infatti, non appare chiaro se si intenda raggiungere un maggiore rigore nella individuazione dei requisiti professionali o, al contrario, consentire una maggiore apertura.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, dovrebbe chiarirsi se l'inciso che fa salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa intenda escludere dal campo di intervento dei decreti legislativi i settori già disciplinati da fonti secondarie o comunque a queste affidati da leggi di delegificazione, al fine di evitare possibili rilegificazioni di tali settori; se così fosse, occorrerebbe formulare tale prescrizione in modo più chiaro, alla stregua di un autonomo criterio direttivo, precisando che, qualora l'attuazione delle direttive oggetto di delega comporti l'intervento su procedure per le quali sono state disposte delegificazioni ai sensi delle leggi n. 59 del 1997 e n. 50 del 1999, il Governo debba procedere attraverso l'emanazione di regolamenti;

all'articolo 4, comma 1, rilevato che un'analoga disposizione è contenuta nell'articolo 4, comma 1, dell'ultima legge comunitaria 2000 (legge 29 dicembre 2000, n. 422), dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento soprattutto con riferimento alla vigenza dei regolamenti comunitari presi a riferimento dalle due disposizioni: la disposizione in vigore fa infatti riferimento a quelli vigenti alla data del 30 giugno 2000, mentre quella contenuta nel provvedimento si riferisce ai regolamenti adottati successivamente al 1º gennaio 2000;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), appare opportuna una più puntuale definizione dei criteri di delega in materia di sanzioni, anche al fine di conferire il massimo di chiarezza e di certezza per quanto riguarda il ricorso alla norma penale;

all'articolo 2, comma 1, lettera f), ove si prevede che il Governo tenga conto, nell'esercizio della delega, anche delle eventuali modificazioni del diritto comunitario intervenute fino al momento dell'esercizio della delega, appare opportuno evidenziare che la norma, autorizzando in sostanza il recepimento di disposizioni comunitarie ancora non esistenti nell'ordinamento, sembrerebbe porre la questione della compiuta definizione dell'oggetto della delega, come richiesto dall'articolo 76 della Costituzione;

all'articolo 12, dovrebbe verificarsi se la disposizione che stabilisce che i previsti regolamenti possono introdurre misure sanzionatorie non sia in contrasto con il principio di legalità secondo il quale solo fonti di carattere primario possono introdurre sanzioni a carico dei cittadini;

all'articolo 18, la disposizione dovrebbe essere integrata indicando specificamente l'atto che il Governo è delegato ad emanare.

(Parere espresso l'11 ottobre 2001).

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1533;

rilevato che il provvedimento è già stato esaminato dal Comitato per la legislazione, che ha reso il proprio parere lo scorso 11 ottobre, e che, nel prosieguo dell'esame in sede referente, la Commissione ha recepito alcuni rilievi in esso contenuti, nonché introdotto ulteriori disposizioni alcune delle quali recanti nuove norme di delega;

considerato che il disegno di legge in oggetto, secondo quanto già osservato dal Comitato in occasione dell'esame delle leggi comunitarie per il 1998 e per il 1999, non detta soltanto disposizioni dirette al conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge generale sulla cui base esso è adottato (legge 9 marzo 1989, n. 86), ma modifica esso stesso tale ultima fonte, nonché la legge 16 aprile 1987, n. 183, creando un intreccio tra legge generale e legge comunitaria che non appare conforme alle esigenze di un corretto metodo della legislazione;

ribadendo l'opportunità che la Commissione accolga anche i rilievi non recepiti contenuti nel parere reso lo scorso 11 ottobre;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 3, già modificato a seguito del parere del Comitato per la legislazione, si sopprima anche il riferimento alla Commissione parlamentare per le questioni regionali secondo stabilito dal punto 2, lettera *g*) della circolare recante « Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi » del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 11, dovrebbe chiarirsi il significato dell'inciso « anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio », in considerazione del fatto che la normativa vigente – segnatamente la legge 30 luglio 1998, n. 281 – riconosce la legittimazione delle associazioni di consumatori ad agire in giudizio per la tutela dei diritti collettivi dei consumatori e degli utenti e che sembra pacifico che tali associazioni possano agire anche per l'esecuzione degli obblighi sanciti nel provvedimento giudiziario da esse promosso e per l'irrogazione delle relative sanzioni:

all'articolo 24, dovrebbe verificarsi se l'attuazione del principio di cui al comma 1, lettera *e*), possa porsi in contrasto o, comunque, abbia impatto problematico con le disposizioni di maggior rigore introdotte dalla recente legge 18 agosto 2000, n. 248, relativa al diritto d'autore;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 23, dovrebbe uniformarsi la citazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a quanto previsto dal punto 12, lettera m), della citata circolare recante regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi;

all'articolo 26, dovrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare per l'attuazione della delega anche i principi e i criteri generali contenuti nell'articolo 2 del disegno di legge; appare comunque opportuno rivedere la formulazione dell'alinea che richiama i « seguenti principi criteri direttivi », indicandoli nella sola lettera *a*).

(Parere espresso il 30 ottobre 2001).

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione.

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria 2001.

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

trasmettendo gli emendamenti da essa approvati.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA I COMMISSIONE

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: adottati successivamente al 1° gennaio 2000 con le seguenti: vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 22.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento.

ART. 21.

Al comma 1, dopo le parole: il Governo è delegato ad emanare, inserire le seguenti: , entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1,.

ART. 22.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente numero:

8) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e l'origine etnica.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2001 »;

auspicato il ricorso alla sanzione penale quale strumento di natura eccezionale e residuale, rispetto ad altri strumenti di prevenzione e repressione delle condotte illecite, da applicare solamente qualora gli altri tipi di sanzione non siano sufficienti ad esplicare la propria funzione;

sottolineata la necessità, ai sensi degli articoli 25 e 76 della Costituzione, che i principi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 2, lettera *c*), siano sufficientemente determinati, al fine di delimitare l'ambito di discrezionalità attribuito al legislatore delegato in ordine all'individuazione delle fattispecie sanzionatorie penali ed amministrative:

rilevato che all'articolo 2, lettera *c*), nella parte in cui sono dettati i criteri per l'individuazione dei beni da tutelare penalmente, è fatto genericamente riferimento agli interessi generali dell'ordinamento, salvo l'esplicito richiamo all'ecosistema, rimettendone l'individuazione ad una eccessiva discrezionalità del legislatore delegato, per

cui, al fine sia di assicurare un sufficiente grado di determinatezza alla disposizione in esame sia per garantire la natura sussidiaria del diritto penale, appare necessario circoscrivere l'area della tutela penale agli interessi costituzionalmente protetti, fra i quali vi rientra anche l'ambiente e, quindi, l'ecosistema;

osservato che l'articolo 3, comma 3, prevede che, qualora le direttive ivi richiamate prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo possa prevedere nei regolamenti di attuazione, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse adeguate sanzioni amministrative, al contrario, invece, di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, che estende il principio di legalità alle sanzioni amministrative;

ritenuto che – per quanto l'articolo 25 della Costituzione riservi alla legge la competenza in materia penale e non anche quella in materia sanzionatoria amministrativa e per quanto la legge n. 689 del 1981 abbia la stessa forza normativa della legge comunitaria – sia opportuno applicare, anche nel caso in esame, il principio di garanzia, al quale si è ispirato il legislatore del 1981 nell'escludere che le sanzioni amministrative possano essere previste da fonti di grado secondario, riservando alla legge la previsione della sanzione amministrativa relativa alla violazione di norme attuative di direttive comunitarie;

osservato che anche all'articolo 12 è prevista una deroga al principio di legalità, di cui all'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, in quanto stabilisce che i regolamenti di riordino della disciplina relativa alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti alimentari, conservati e non, possano prevedere sanzioni amministrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'ultima legge comunitaria, relative alle violazioni delle disposizioni contenute in decreti legislativi di attuazione di direttive comunitarie, per cui – anche in questo caso – è opportuno ribadire il principio di legalità, modificando la disposizione in esame delegando il Governo ad emanare in tale materia appositi decreti legislativi;

ritenuto che la modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 22 del 1997, relativo al traffico transfrontaliero illecito di rifiuti, di cui all'articolo 13, non risolve i dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale in esso prevista, in quanto il contenuto del precetto non è descritto direttamente dalla norma, ma si deve ricostruire in via interpretativa attraverso il richiamo all'articolo 26 del Regolamento CEE 259/93, che non sembra fornire una definizione di traffico illecito sufficientemente specifica;

sottolineata l'esigenza, in riferimento all'articolo 22, di evitare la eccessiva frammentazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, data la necessità di coordinamento con la normativa in tema di immigrazione e condizione dello straniero, in attesa della prossima emanazione del disegno di legge di parziale modifica del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con i seguenti rilievi:

- 1) all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, sia delimitata la tutela penale alla lesione degli interessi costituzionalmente protetti;
- 2) all'articolo 3 sia sostituito il comma 3 con una disposizione che deleghi il Governo ad emanare decreti legislativi recanti disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle direttive comprese nell'allegato C;
- 3) all'articolo 12 sia previsto che le disposizioni sanzionatorie amministrative debbano essere introdotte nell'ordinamento per mezzo della legislazione delegata;
- 4) all'articolo 13 si valuti l'opportunità di prevedere una fattispecie maggiormente determinata del reato di traffico illecito di rifiuti rispetto a quella descritta nel provvedimento in esame;
- 5) valuti la Commissione di merito l'opportunità di deliberare, ai sensi dell'articolo 86, comma 7, del regolamento, la proposta di stralcio dell'articolo 22 del disegno di legge in oggetto.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA II COMMISSIONE

ART. 2.

All'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole: interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema con le seguenti: interessi costituzionalmente protetti.

ART. 3.

All'articolo 3, sostituire il comma 3 con i seguenti:

- 3. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1, ove le direttive di cui essi danno esecuzione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie.
- 3-bis. La delega di cui al comma 3 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in materia alimentare).

- 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativo alla regolamentazione di prodotti alimentari.
- 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria C. 1533: « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 »;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sul disegno di legge

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

La IV Commissione.

esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 » (C. 1533);

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2001 (C. 1533);

1. per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul disegno di legge, per le parti di competenza;

2. per quanto riguarda i profili finanziari,

premesso che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), concernente le modalità di copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle direttive mediante decreto legislativo, non appare coerente con il canone posto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto si sostanzia nel ricorso a risorse ascritte ad una gestione fuori bilancio che – in relazione alle sue modalità di finanziamento – non può assicurarne l'esistenza *ex ante*;

considerato inoltre che l'obbligo della predisposizione della relazione tecnica, contenuto nella disposizione richiamata al capoverso precedente, risulta di fatto limitato ai soli provvedimenti da emanarsi ai fini dell'attuazione delle direttive di cui all'allegato B, non essendo infatti previsto alcun vaglio parlamentare degli schemi di decreto legislativo emanati in attuazione delle direttive di cui all'allegato A, cui non può escludersi possano essere riconnessi effetti onerosi per il bilancio dello Stato e per la finanza pubblica;

rilevata pertanto l'esigenza di individuare una modalità di copertura che – superando a regime il disposto del citato articolo 2, comma 1, lettera d) – renda disponibili per l'attuazione delle direttive comunitarie adeguate risorse, determinate in via preventiva tenendo anche conto dei possibili costi amministrativi che il processo di adattamento alla disciplina comunitaria può comportare;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) »;

all'articolo 19, al comma 1 anteporre il seguente: « All'articolo 1, comma 5-*bis*, della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, dopo le parole: "è istituito" siano aggiunte le seguenti: "per l'anno 2000" »;

all'articolo 22, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'ufficio di cui al comma 1, lettere *g*) e *h*), determinato nella misura massima di lire 3.941.000.000 annue a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »;

con le seguenti, ulteriori condizioni:

all'articolo 2, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, dopo la lettera *c*) sia aggiunta la seguente:

« *c-bis*) indica le risorse necessarie all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 86, ai fini della determinazione degli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *g*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni »;

all'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 6 sia aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni »;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di aggiungere all'articolo 2, comma 1, lettera d), il seguente periodo: « con riferimento agli schemi di decreto legislativo recanti l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B ».

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 1533, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001;

rilevato che l'allegato A include, tra le altre, la Direttiva 2000/26/CE, la quale introduce disposizioni fortemente innovative in materia di risarcimento dei danni materiali e personali derivati da sinistri avvenuti in uno Stato diverso da quello di residenza della parte lesa;

tenuto conto che l'attuazione delle disposizioni recate dalla direttiva, le quali appaiono largamente condivisibili, laddove intendono assicurare una più efficace tutela nel caso di sinistri RC auto, potrà comportare significative modifiche alla disciplina interna vigente in materia;

rilevata, altresì, la significativa importanza delle disposizioni contenute nelle direttive 2000/28/CE e 2000/46/CE, anch'esse incluse nell'allegato A, che attengono all'esercizio e alla vigilanza prudenziale dell'attività dei cosiddetti istituti di moneta elettronica;

tenuto conto che l'attuazione delle direttive in esame, determinando una nuova tipologia di enti creditizi e di mezzi di pagamento, dovrebbe comportare alcune rilevanti modifiche e integrazioni alle disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, alla disciplina antiriciclaggio nonché alla normativa in materia di sistemi di pagamento;

considerato che l'importanza delle questioni prospettate renderebbe opportuna l'inclusione delle tre direttive nell'allegato B, di modo che i decreti legislativi di recepimento delle stesse vengano trasmessi al Parlamento per acquisire il parere delle competenti Commissioni;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad includere le direttive 2000/26/CE, 2000/28/CE e 2000/46/CE nell'allegato B.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VI COMMISSIONE

Nell'allegato A sono soppresse le seguenti parole: 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio» e 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

Conseguentemente nell'allegato B, dopo le parole: 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva, sono inserite le seguenti: 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

Nell'allegato A sono soppresse le seguenti parole: 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

Conseguentemente nell'allegato B, dopo le parole: 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva, sono inserite le seguenti: 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge comunitaria 2001, delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1533, concernente « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 »;

considerato che l'articolo 13 prevede una modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 22 del 1997, relativo al traffico illecito di rifiuti:

rilevato che nell'Allegato A si prevede l'attuazione di due direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (2000/14/CE) e di misure per la prevenzione nella produzione di rifiuti derivanti dai veicoli (2000/53/CE);

considerata, in particolare, l'importanza della normativa sulla rottamazione dei veicoli ai fini della tutela ambientale e date le implicazioni che tali norme sono destinate ad avere soprattutto in relazione alla normativa sulla produzione e la progettazione dei veicoli;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire la direttiva 2000/53/CE all'interno dell'Allegato B del disegno di legge C. 1533, al fine di consentire l'espressione del parere parlamentare sul relativo schema di decreto legislativo di attuazione.

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1533, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001 », per le parti di propria competenza;

preso atto che per le direttive 2000/53/CE e 2000/56/CE (« veicoli fuori uso » e « trasporto di merci pericolose per ferrovia ») presenti nell'Allegato A, è previsto il conferimento di deleghe legislative al Governo;

considerato che quattro direttive (« dispositivi di protezione per trattori agricoli », 2000/19/CE e 2000/22/CE, « dispositivi di protezione dei veicoli a motore », 2000/40/CE e « patente di guida », 2000/56/CE) possono essere attuate in via amministrativa da parte dello Stato, delle Regioni e delle province autonome, nell'ambito delle loro rispettive competenze;

constatato che la Commissione europea ha elogiato l'Italia per il superamento delle difficoltà nel recepimento della normativa comunitaria, e che il Governo è deciso a perseguire tale indirizzo, nell'intento di eliminare l'immagine negativa che ha caratterizzato fino ad alcuni anni fa il nostro paese;

rilevato che il Governo (al quale va dato atto della tempestività nella presentazione, già nel mese di settembre, del disegno di legge comunitaria per il 2001) si è impegnato ad affrontare urgentemente le questioni pendenti relative alle direttive 1999/48/CE e 2000/62/CE in tema di trasporto di merci pericolose per ferrovia;

rilevato, inoltre, che la direttiva 2000/22/CE è già stata recepita con decreto ministeriale del 10 agosto 2001 e che con altrettanta sollecitudine saranno recepite le direttive 2000/19/CE e 2000/40/CE;

evidenziato che, all'interno di questa cornice programmatica, il Governo, sensibile alle tematiche della tutela ambientale e della sicurezza, è teso a recepire al più presto, e comunque entro il termine di scadenza, le direttive 2000/53/CE e 2000/56/CE, rispettivamente in materia di veicoli fuori uso e di patente di guida;

sottolineata la necessità di migliorare il livello di sicurezza del trasporto marittimo, in particolare per quanto riguarda i rischi legati al trasporto via mare di idrocarburi, favorendo la sostituzione di navi cisterna a scafo singolo con navi a doppio scafo;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione.

esaminato il disegno di legge C. 1533, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 2001);

premesso che:

il disegno di legge comunitaria per il 2001 si compone di 22 articoli e tre allegati: i primi sei articoli contengono disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari, mentre i successivi articoli contengono disposizioni particolari di adempimento, con le quali si modificano disposizioni vigenti per dare attuazione diretta a norme comunitarie, nonché criteri specifici di delega per l'attuazione di alcune direttive;

considerato che la legge comunitaria si è dimostrata in questi anni uno strumento adeguato, sebbene necessiti di essere ulteriormente valorizzata per migliorare il recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale, sino ad oggi particolarmente carente;

valutata positivamente la scelta di prevedere, all'articolo 11, una specifica sanzione amministrativa per l'inadempimento degli obblighi stabiliti nei provvedimenti inibitori degli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, adottati ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281. Al riguardo sembrerebbe opportuno anche un maggiore coinvolgimento del « Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti », costituito presso il Ministero delle Attività produttive, con particolare riferimento alla tutela dei cittadini rispetto all'erogazione dei servizi di pubblica utilità;

valutata altresì positivamente la scelta di prevedere la modifica dei requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, per la nomina del direttore responsabile di taluni impianti nei quali si esercita l'attività estrattiva;

ritenuta necessaria, nell'attuazione delle direttive più rilevanti per i cittadini e per il sistema produttivo, l'adozione di una procedura aggravata che consenta alle Commissioni competenti una adeguata

valutazione della futura legislazione delegata, e, con specifico riferimento alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, anche ai fini di una opportuna concertazione tra le parti ed in una prospettiva di tutela delle piccole e medie imprese rispetto a soggetti controparte economicamente e contrattualmente più forti;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

- *a)* all'articolo 11, comma 1, appare opportuno specificare più chiaramente il significato dell'espressione « anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio », anche al fine di evitare dubbi interpretativi nell'applicazione della disposizione in esame;
- b) appare necessaria una più chiara definizione dei requisiti professionali previsti per la nomina del direttore responsabile di taluni impianti nei quali si esercita l'attività estrattiva, anche nell'ottica di una sempre maggiore attenzione al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 21, recanti principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2000/35/CE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, appare opportuno prevedere che l'elevamento del tasso di mora relativo ai rapporti commerciali previsti dalla direttiva medesima non preclude al creditore, oltre alla possibilità di ottenere un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, anche la possibilità di ottenere il risarcimento degli eventuali danni ulteriori subiti a causa dei pagamenti non tempestivi, atteso altresì che l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva dispone che gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva;

e con gli emendamenti, da essa approvati, trasmessi in allegato.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA X COMMISSIONE

ART. 1.

All'articolo 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (« direttiva sul commercio elettronico »).

Conseguentemente, all'allegato A sopprimere la suddetta direttiva.

All'articolo 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Conseguentemente, all'allegato A sopprimere la suddetta direttiva.

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione.

esaminato il disegno di legge n. 1533 recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — legge comunitaria 2001 »;

considerato che tra le direttive al cui recepimento il Governo viene delegato sono comprese tre rilevanti direttive in materia di organizzazione dell'orario di lavoro (2000/34/CE) e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (2000/92/CE e 2000/39/CE);

rilevato che all'articolo 17 si intende modificare il decreto legislativo n. 624 del 1996 concernente la materia della sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive, al fine di un adeguamento dello stesso decreto legislativo a successive modifiche intervenute nella normativa comunitaria;

preso atto che la direttiva 2000/43/CE, compresa nell'allegato A, concernente la parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, per la notevole valenza dal punto di vista costituzionale, incidendo sui diritti fondamentali della persona, andrebbe più opportunamente inserita nell'allegato B in modo da sottoporre il decreto legislativo all'esame delle competenti Commissioni parlamentari;

considerato che la direttiva 2000/39/CE è stata emanata in attuazione della precedente direttiva 98/24/CE del Consiglio, che tuttavia non è ancora stata recepita da un apposito decreto legislativo nonostante l'apposita delega contenuta nella legge comunitaria 2000;

preso atto che la direttiva 2000/34/CE modifica, integrandola, la precedente direttiva 93/104/CE, per il cui mancato recepimento la Commissione ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione presentando ricorso alla Corte di giustizia;

ritenuto che il principio di delega contenuto nell'articolo 17 non appare sufficientemente chiaro in ordine allo scopo che si prefigge;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

a condizione che sia approvato l'emendamento allegato e con le seguenti osservazioni:

si provveda a recepire tempestivamente la direttiva 98/24/CE, per la sua valenza di normativa preliminare rispetto alla direttiva 2000/39/CE di cui si dispone l'attuazione in via amministrativa, nonché la direttiva 93/104/CE;

si espliciti, all'articolo 17, che lo scopo del decreto delegato è la più funzionale accessibilità alla qualifica di direttore responsabile di impianti nei quali si esercita l'attività estrattiva, anche in considerazione della riforma dell'ordinamento dei corsi universitari e dei relativi titoli.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE

Trasferire dall'allegato A all'allegato B la seguente direttiva:

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

La XII Commissione, esaminato il disegno di legge comunitaria 2001; delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001 »:

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 12 si ravvisa l'esigenza che le disposizioni sanzionatorie amministrative debbano essere introdotte nell'ordinamento per mezzo di legislazione delegata;

con riferimento all'articolo 18 si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di apprestare una normativa che preveda l'impiego dei prodotti omeopatici nel campo della medicina veterinaria.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XIII COMMISSIONE

ART. 1.

Nell'allegato A sopprimere le parole: 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e le seguenti: 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

Conseguentemente, aggiungere le stesse nell'allegato B.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità).

1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura

e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, sarà informata al principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di controllo riconosciuti dalla Comunità europea, che consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto commercializzato.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-ter.

(Attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana).

- 1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà contenere la dizione « cioccolato » mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione « cioccolato puro »;
- *b)* individuare meccanismi di certificazione di qualità per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- 1. all'articolo 4 si dovrebbe prevedere la limitazione della delega alle sanzioni di natura penale per le disposizioni comunitarie la cui attuazione è di competenza delle regioni e delle province autonome;
- 2. all'articolo 5 si dovrebbe rispettare l'autonomia regionale nel regolare l'attribuzione degli oneri per prestazioni e controlli da parte di enti pubblici per quanto concerne l'attuazione delle normative comunitarie di competenza delle regioni e delle province autonome;
- 3. all'articolo 6 si dovrebbe limitare la delega al riordino in testi unici delle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie alle materie che sono di competenza dello Stato, tenendo anche conto delle recenti modificazioni al titolo V della seconda parte della Costituzione;
- 4. all'articolo 22 si dovrebbe prevedere esplicitamente il rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle loro norme di attuazione, anche qualora le misure *positive* di tutela di gruppi etnici non siano volte, come previsto dalla lettera *c*) del comma 1, ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica.

La Commissione richiama altresì al rispetto delle competenze regionali e delle province autonome (tenendo anche conto delle recenti modificazioni del titolo V della seconda parte della Costituzione), nell'attuazione delle direttive comunitarie ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, segnalando, in particolare, le direttive in materia di agricoltura e di istruzione professionale.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDI-MENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
- 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
- 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previ-

TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDI-MENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

- 1. Identico.
- 2. Identico.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previ-

sti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

- 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
- *a)* le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative:
- b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa, materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche e integrazioni delle relative discipline hanno luogo con regolamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 3;
- c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni,

sti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Identico.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

1. Identico:

a) identica;

b) identica;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni,

saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a **103 euro** e non superiore a 103.291 euro sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) identica;

e) identica;

con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

- f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
- g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione;
- h) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando il principio di sussidiarietà e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

ART. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento).

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti

f) identica;

g) identica;

h) identica.

ART. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento).

1. Identico.

ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del comma 1 dell'articolo 2.

- 2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C, nonché, per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.
- 3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dall'articolo 2, comma 1, lettera *c*).

4. Le direttive che modificano, aggiornano o completano direttive attuate con regolamenti ai sensi dell'articolo 17, com-

2. Identico.

- 3. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1, ove le direttive di cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie.
- 4. La delega di cui al comma 3 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente comma sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
 - **5.** *Identico.*

mi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono recepite con le medesime modalità.

ART. 4.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

- 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari adottati successivamente al 1º gennaio 2000, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
- 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*).
- 3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 5.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e con-

ART. 4.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

- 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
 - 2. Identico.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 5.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

1. Identico.

trolli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

Art. 6.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

- 1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
- 2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. A tali testi unici si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50.
- 3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*).

Art. 6.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Identico.

ART. 7.

(Modifica all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

- 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:
- « c-bis) indica le risorse necessarie all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 86, ai fini della determinazione degli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ».

ART. 8.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).

- 1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
- « a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia »;
- b) all'articolo 4, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
- « 6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ».

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEM-PIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DE-LEGA LEGISLATIVA

Art. 7.

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di prodotti cosmetici).

- 1. All'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- « 2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma". Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEM-PIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DE-LEGA LEGISLATIVA

ART. 9.

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di prodotti cosmetici).

Identico.

essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento »

Art. 8.

(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente).

- 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- « *1-bis*. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igieni-co-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino al 31 marzo 2002 ».

ART. 9.

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque minerali naturali).

- 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:
- « c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici; ».

ART. 10.

(Modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia di tutela dell'acquirente di diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili).

- 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, è sostituito dal seguente:
- « ART. 11. (Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera). 1.

ART. 10.

(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente).

Identico.

ART. 11.

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque minerali naturali).

Identico.

ART. 12.

(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia di tutela dell'acquirente di diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili).

- 1. Al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
 - « Art. 11. *Identico* »;

Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea ».

ART. 11.

(Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti).

- 1. Al fine di completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
- « 5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire due milioni, per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per

- *b)* all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- « 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3, comma 3, 4 e 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro ».

ART. 13.

(Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti).

1. Identico:

« 5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1032 euro, per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive,

finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori ».

ART. 12.

(Modifica all'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativo alla regolamentazione di prodotti alimentari).

- 1. All'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- « *3-bis*. I regolamenti di cui al comma 1 possono prevedere sanzioni amministrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'ultima legge comunitaria per le previsioni sanzionatorie relative alle violazioni delle disposizioni contenute in decreti legislativi di attuazione di direttive comunitarie ».

finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori ».

ART. 14.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in materia alimentare).

- 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativo alla regolamentazione di prodotti alimentari.
- 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

ART. 15.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola).

- 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 2, le parole: « ai sensi dell'articolo 6 della decisione n. 227/2000/ CE della Commissione, del 7 marzo 2000 »

ART. 13.

(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di traffico illecito di rifiuti).

- 1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- « 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1º febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, è punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi ».

sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi della decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001 »;

b) al comma 4, le parole: « di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001 ».

ART. 16.

(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di traffico illecito di rifiuti).

1. Identico:

« 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1º febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, è punito con la pena dell'ammenda da 1549 euro a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi ».

ART. 17.

(Modifiche all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, in materia di raccolta e riciclaggio di batterie esauste)

- 1. All'articolo 9-quinquies del decretolegge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: « o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea »;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attività di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 11, comma 3 ».

ART. 14.

(Modifica all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).

1. All'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, le parole: « otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni ».

ART. 15.

(Modifica dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).

1. L'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. (Maestri di sci stranieri). – 1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attività di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da Paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani.

ART. 18.

(Modifica all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).

Identico.

ART. 19.

(Modifica dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).

Identico.

- 2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modificazioni.
- 3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- 4. La Federazione italiana sport invernali comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6 ».

ART. 16.

(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il comma 7 è abrogato.

ART. 17.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione di direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in

ART. 20.

(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli).

Identico.

ART. 21.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione di direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive).

Identico.

vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevedendo che, per talune tipologie di attività estrattive, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto, ove d'interesse, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possano essere individuati i requisiti professionali per la nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 624 del 1996.

ART. 18.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante attuazione di direttive comunitarie relative ai medicinali veterinari).

- 1. Il Governo è delegato a riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) riorganizzare la disciplina relativa al medicinale veterinario, con riguardo, in particolare, agli aspetti della distribuzione, del rifornimento, della detenzione, dell'utilizzo, della tenuta delle scorte, delle modalità di prescrizione, della registrazione e dei campioni gratuiti, nonché agli aspetti comunque funzionalmente connessi;
- b) prevedere, limitatamente all'impiego di farmaci su animali non produttori di alimenti per l'uomo, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, la possibilità e le modalità, da parte dei medici veterinari, di approvvigionarsi, utilizzare e detenere a tale fine scorte di medicinali ad uso umano.

ART. 22.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante attuazione di direttive comunitarie relative ai medicinali veterinari).

- 1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo volto a riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) identica;

b) identica;

compresi quelli cedibili solo a ospedali e case di cura;

- *c)* delegificare le disposizioni relative alle procedure e ai procedimenti amministrativi.
- 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel termine di cui all'articolo 1, comma 1, e in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5.

Art. 19.

(Modifica all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, recante istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea).

1. All'articolo 1, comma 6, della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, le parole: « 2.000 milioni di lire a decorrere dal 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001 ».

ART. 20.

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, in materia di procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni).

1. All'articolo 1, comma 5, del decretolegge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le parole: « iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge » sono soppresse.

- c) identica.
- 2. Identico.

ART. 23.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, recante istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea).

- 1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* comma 5-*bis*, dopo le parole: « è istituito », sono inserite le seguenti: « per l'anno 2000 »;
- b) al comma 6, le parole: « 2.000 milioni di lire a decorrere dal 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001 ».

ART. 24.

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, in materia di procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni).

Identico.

ART. 21.

(Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

- 1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai princìpi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
- 2. L'attuazione della direttiva 2000/ 35/CE sarà, in particolare, informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
- a) prevedere che il provvedimento di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile sia adottato dal giudice nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso;
- *b)* prevedere l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile;
- c) prevedere che il termine di cui all'articolo 641, primo comma, del codice di procedura civile, in caso di notifica in uno degli Stati europei, sia di cinquanta giorni, che può essere ridotto fino a venti giorni ed aumentato fino a sessanta quando concorrono giusti motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica in altri Stati, non possa essere inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi; di conseguenza, sopprimere il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile;
- *d)* prevedere che nell'ipotesi di cui all'articolo 648, primo comma, del codice

ART. 25.

(Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

- 1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
 - 2. Identico:
 - a) identica;
 - b) identica:
 - c) identica;

d) identica;

di procedura civile, il giudice istruttore conceda l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in relazione alle somme non contestate, salvo che l'opposizione riguardi aspetti procedurali;

e) coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in materia di subfornitura nelle attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando ad essa le opportune modifiche in modo da uniformarla alle nuove disposizioni in materia di ritardi di pagamento.

- e) coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in materia di subfornitura nelle attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando ad essa le opportune modifiche in modo da uniformare il saggio degli interessi moratori di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 192 del 1998 al livello degli interessi di mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni in materia di ritardi di pagamento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva;
- f) prevedere che le azioni di accertamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva possano essere esperite in ogni sede dalle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel CNEL prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani;
- g) prevedere che le associazioni di cui alla lettera f) siano legittimate ad esperire, oltre che le suddette azioni di accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti abusivi.

ART. 26.

(Attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità).

1. L'attuazione della direttiva 2000/ 13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, sarà informata al principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato

da organismi di controllo riconosciuti dalla Comunità europea, che consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto commercializzato.

Art. 27.

(Attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana).

- 1. L'attuazione della direttiva 2000/ 36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà contenere la dizione « cioccolato » mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione « cioccolato puro »;
- b) individuare meccanismi di certificazione di qualità per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato.

ART. 28.

(Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica).

1. Identico.

ART. 22.

(Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE del

Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, anche attraverso la modifica e l'integrazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo mirate in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;

b) definire la nozione di discriminazione come «diretta» quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione come « indiretta » quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualità ovvero, nel caso di attività di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svolgimento; prevedere che siano considerate come di scriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che di per sé ovvero per la sua insistenza sia percepibile, secondo ragioa) assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e di forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;

b) definire la nozione di discriminazione come «diretta» quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione come «indiretta » quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualità ovvero, nel caso di attività di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svolgimento; nell'ambito delle predette definizioni sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego; prevedere che siano considerate come discrimina-

nevolezza, come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti;

- c) promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e indiretta e prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica:
- d) prevedere l'applicazione del princìpio della parità di trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma restando la normativa sostanziale di settore, la tutela giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le discriminazioni si verificano nell'ambito delle seguenti aree:
- 1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di assunzione, nonché gli avanzamenti di carriera:
- 2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
- 3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;
- 4) attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
- 5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;
 - 6) assistenza sanitaria;
 - 7) prestazioni sociali;
 - 8) istruzione;

zioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che di per sé ovvero per la sua insistenza sia percepibile come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti;

c) identica;

d) identica;

- 9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio;
- e) riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette associazioni o dall'ufficio di cui alla lettera g), nei casi previsti dal numero 2) della lettera d);
- f) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all'autorità giudiziaria elementi di fatto, anche relativi a fenomeni di carattere collettivo, idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione;

g) prevedere l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega dal Ministro per le pari opportunità, che svolga attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso:

- e) riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette associazioni;
- f) prevedere criteri oggettivi che dimostrino l'effettiva rappresentatività delle associazioni di cui alla lettera e);
- g) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all'autorità giudiziaria elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione; tale onere non è previsto per i procedimenti penali;
- h) prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento;
 - i) identico;

- 1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni o alle associazioni od organismi di cui alla lettera e) nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;
- 2) la legittimazione a proporre la domanda di cui alla lettera *e*) nei casi di discriminazioni collettive di rilevanza nazionale, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione;
- 3) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria;
- 4) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;
- 5) la formulazione di pareri, anche su richiesta degli interessati, e, eventualmente, la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in materia;
- 6) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica:
- 7) la redazione di una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del principio di parità di trattamento e sull'operatività dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, nonché di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta nell'anno precedente;
- h) prevedere che l'ufficio di cui alla lettera g) possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonché di esperti e di consulenti.

1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;

soppresso;

- 2) identico;
- 3) identico;
- **4)** la formulazione di pareri e la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in materia;
 - **5)** *identico*;
 - 6) identico;

- 7) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
- 1) prevedere che l'ufficio di cui alla lettera i) possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonché di esperti e di consulenti.

2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma 1, lettere *g*) e *h*), valutato in lire 3.941.000.000 annue per gli anni 2003 e successivi, si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

- 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei criteri e dei principi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
- 2. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'ufficio di cui al comma 1, lettere i) e l), determinato nella misura massima di 2.035.357 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 - 3. Identico.
- 4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

ART. 29.

(Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

- 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 134, secondo comma, dopo le parole « cittadinanza italiana » sono inserite le seguenti: « ovvero di un Paese membro dell'Unione europea »;

- b) all'articolo 134, dopo il secondo comma è inserito il seguente
- « I cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani »;
- c) all'articolo 138, primo comma, n. 1°, dopo le parole: « cittadino italiano » sono aggiunte le seguenti: « o di un Paese membro dell'Unione europea »;
- d) all'articolo 138, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
- « Le guardie particolari giurate, cittadini di Paesi membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento ».

ART. 30.

(Attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei

principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre che dei seguenti:

- a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale;
- b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti;
- c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva;
- d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nella Comunità europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso:
- e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva;
- f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione dei meccanismi tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti;
- g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.

ART. 31.

(Attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno)

- 1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità da designare ai sensi della normativa vigente nonché le modalità per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna;
- b) definire gli obblighi di informazione sia per la comunicazione commerciale che per la comunicazione non sollecitata; quanto a quest'ultima, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di filtraggio da parte delle imprese. In ogni caso, l'invio di comunicazioni non sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario;
- c) definire l'impiego di comunicazioni commerciali fornite da soggetti che esercitano una professione regolamentata, nel rispetto delle relative norme applicabili;

- d) disciplinare la responsabilità dei prestatori intermediari con riferimento all'attività di semplice trasporto; in particolare, il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
- 1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione;
- 2) non selezioni il destinatario della trasmissione:
- 3) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;
- e) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento alla memorizzazione temporanea detta « caching »; il prestatore non sarà considerato responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:
 - 1) non modifichi le informazioni;
- 2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
- 3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni:
- 4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
- 5) non interferisca con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego delle stesse informazioni;
- 6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso;

- f) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento all'attività cosiddetta di « hosting »; il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:
- 1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita;
- 2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;
- 3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso:
- g) disciplinare le modalità con le quali i prestatori di servizi delle società dell'informazione sono tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati;
- h) favorire l'elaborazione, da parte di associazioni o di organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignità umana;
- *i)* prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni;
- l) prevedere che il prestatore di servizi è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la dovuta diligenza;

m) prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione, la composizione extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche per via elettronica.

ART. 32.

(Attuazione della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nel rispetto del seguente princiipio e criterio direttivo: prevedere per il naviglio militare dello Stato che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità.

ART. 33.

(Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157).

- 1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
- « 4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola;

cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati ».

ART. 34.

(Modifiche all'allegato A al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili alle categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea suscettibili di restituzione).

- 1. La lettera *B* dell'allegato A al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è sostituita dalla seguente:
- « B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire ed in euro):
 - 1) qualunque ne sia il valore
 - 1. Reperti archeologici
 - 2. Smembramento di monumenti
 - 9. Incunaboli e manoscritti
 - 12. Archivi
- 2) 27.067.800 (corrispondenti a 13979,35 euro)
 - 5. Mosaici e disegni
 - 6. Incisioni
 - 8. Fotografie
 - 11. Carte geografiche stampate
- 3) 54.135.600 (corrispondenti a 27958,70 euro)
 - 4. Acquerelli, guazzi e pastelli
- 4) 90.226.000 (corrispondenti a 46597,84 euro)
 - 7. Arte statuaria
 - 10. Libri
 - 13. Collezioni
 - 14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 270.678.000 (corrispondenti a 139793,52 euro)

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro destinatario della richiesta di restituzione ».

ART. 35.

(Approvazione della decisione n. 2000/ 597/CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee).

- 1. È approvata la decisione n. 2000/597/CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.
- 2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ALLEGATO A (Articolo 1, comma 1)

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (« direttiva sul commercio elettronico »).

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI-*bis* – Farmacovigilanza – della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-bis – Farmacovigilanza – della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO A (Articolo 1, comma 1)

Soppressa	(v.	allegato	<i>B)</i> .			
Identica.						
Identica.						
Soppressa	(v.	allegato	<i>B)</i> .			
Soppressa	(v.	allegato	<i>B</i>).			
Soppressa	(v.	allegato	<i>B)</i> .			
Soppressa	(v.	allegato	<i>B</i>).			
Soppressa	(v.	allegato	<i>B)</i> .			
Identica.						
Identica.						

(segue: testo del disegno di legge)

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

(segue: testo della Commissione)

Soppressa (v. allegato B).

Soppressa (v. allegato B).

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

Identica.

2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.

2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue e del plasma umano.

2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrativi degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.

(segue: testo del disegno di legge)

(segue: testo della Commissione)

2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.

2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 6 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

Testo del disegno di legge

ALLEGATO B (Articolo 1, commi 1 e 3)

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

(v. allegato A).

(v. allegato A).

(v. allegato A).

(v. allegato A).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

(v. allegato A).

(v. allegato A).

(v. allegato A).

(v. allegato A).

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO B (Articolo 1, commi 1 e 3)

Identica.

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (« direttiva sul commercio elettronico »).

Identica.

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

(segue: testo del disegno di legge)

(v. allegato A).

(segue: testo della Commissione)

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti dei diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

(segue: testo del disegno di legge)

(segue: testo della Commissione)

2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

Testo del disegno di legge

ALLEGATO C (Articolo 3, comma 1)

2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO C (Articolo 3, comma 1)

Identica.

2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

14PDL0011240